

Comune di Oristano Comuni de Aristanis

Regolamento per l'applicazione del Canone di pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

INDICE DELLE NORME

- ARTICOLO 1 Ambito di applicazione e Oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 Categoria delle località
- ARTICOLO 3 Piano generale degli impianti
- ARTICOLO 4 definizione degli impianti
- ARTICOLO 5 domanda per il rilascio del titolo
- ARTICOLO 6 rinnovo titolo autorizzativo
- ARTICOLO 7 durata atti autorizzativi
- ARTICOLO 8 deliberazione delle tariffe
- ARTICOLO 9 Funzionario responsabile
- ARTICOLO 10 Presupposto del canone sulla pubblicità e soggetto passivo
- ARTICOLO 11 Modalità di applicazione del canone
- ARTICOLO 12 Pubblicità effettuata con veicoli
- ARTICOLO 13 Limitazioni e divieti
- ARTICOLO 14 Riduzione del canone
- ARTICOLO 15 Esenzione dal canone
- ARTICOLO 16 pagamento del canone
- ARTICOLO 17 servizio delle pubbliche affissioni
- ARTICOLO 18 Modalità per le pubbliche affissioni
- ARTICOLO 19 Riduzione ed esenzione dal diritto
- ARTICOLO 20 pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni
- ARTICOLO 21 abusivismo e rimozione
- ARTICOLO 22 sanzioni
- ARTICOLO 23 disposizioni transitorie e finali

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 28 del 19.02.2020

CAPO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1- Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio del Comune di Oristano, sono soggette rispettivamente al pagamento di un canone ovvero di un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento.
- 2. Il presente regolamento adottato a norma degli artt. 52 e 62 del D. Lgs. 15.12.1997 nº 446 disciplina l'applicazione del canone per l'esecuzione e l'installazione di mezzi pubblicitari, detta i criteri generali per il piano generale degli impianti e disciplina il diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3. Con il presente regolamento il Comune di Oristano sottopone le iniziative pubblicitarie che incidono su tutto il territorio comunale diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni -, ad un regime autorizzatorio e le assoggetta al pagamento di un canone in base a tariffa che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

ARTICOLO 2 - Categoria delle località

- 1. Agli effetti dell'applicazione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Oristano è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, determinate sulla base del valore commerciale degli immobili e del tessuto socio economico ivi operante:
 - categoria speciale in cui sono comprese le località elencate nell'allegato A,
 - **categoria normale** residuale rispetto alla precedente in cui è compreso tutto il territorio comunale non interessato alla categoria speciale.
- 2. Per la pubblicità e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate all'interno della categoria speciale, alle tariffe di base di cui agli articoli seguenti, si applica la maggiorazione del 150%;
- 3. Nei mesi di luglio e agosto la località di Torregrande sarà equiparata alla categoria speciale di cui all'allegato A).
- 4. Le integrazioni e le modifiche relative all'elenco delle vie e località ricomprese nella categoria speciale di cui all'allegato A, successive al presente regolamento, sono fatte dalla Giunta Comunale in sede di determinazione annuale delle tariffe.

ARTICOLO 3 Piano generale degli impianti

Il Piano generale degli impianti è approvato dal Consiglio Comunale e dovrà prevedere:

- 1 Relazione illustrativa;
- 2 Tavola planimetrica contenente la zonizzazione divisa in ambiti del Comune di Oristano;
- 3 Planimetrie con il posizionamento degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti;
- 4 Abaco comprendente le tipologie di impianti esistenti;
- 5 Tabella contenente il censimento degli impianti presenti divisi per categoria;
- 6 Planimetrie con il posizionamento degli impianti per le pubbliche affissioni di futura installazione:
- 7 Schede tipologico-descrittive impianti di nuova progettazione;
- 8 Abaco comprendente le nuove tipologie di pregio;
- 9 Tabella contenente il censimento degli impianti previsti di nuova installazione;
- 10 Regolamento

11 - Schede tecniche di attuazione.

ARTICOLO 4 definizione degli impianti permanenti e temporanei

Secondo della durata delle autorizzazioni gli impianti si distinguono in :

- a) Permanenti con durata superiore ad un anno
- b) Temporanei con durata inferiore o uguale ad un anno

ARTICOLO 5- domanda per il rilasscio del titolo autorizzativo

chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve inoltrare richiesta con la procedura prevista dal SUAPE con la modulistica reperibile sul portale www.sardegnaimpresa.eu corredata di tutti gli allegati necessari, in ottemperanza alla legge regionale n. 24/2016. la domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 6 - rinnovo titolo autorizzativo

Almeno 30 giorni prima della scadenza della autorizzazione l'interessato può richiedere il rinnovo con le stesse modalità, in quanto applicabili, stabilite per il rilascio.

ARTICOLO 7 durata degli atti autorizzativi

La durata massima delle autorizzazioni è la seguente:

- a) 3 anni per gli impianti permanenti
- b) Non oltre tre anni per impianti pubblicitari esposti su aree adibite a cantiere Non oltre un anno per gli impianti pubblicitari temporanei

ARTICOLO 8 - Deliberazione delle tariffe

Le tariffe del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 9 - Funzionario responsabile

- 1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile in caso di gestione diretta. Allo stesso sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2. Nel caso di esternalizzazione dei servizi le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere in tutto o in parte assegnate al soggetto Concessionario.

CAPO II Disciplina della pubblicità

ARTICOLO 10 - Presupposto del canone sulla pubblicità e soggetto passivo

 Presupposto per il pagamento del canone sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di forme di comunicazione visive - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile laddove si tratti di:

- **a)** messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzata a promuovere la domanda di beni e servizi;
- **b)** messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento dal Comune, il pagamento del canone sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione, che saranno determinati dall'organo competente.
- 3. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 4. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 11 - Modalità di applicazione del Canone sulla pubblicità

- 1. L'importo del Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento (cfr. infra) non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 6. Per le fattispecie pubblicitarie (ad eccezione della pubblicità effettuata con veicoli/natanti/velivoli o con pannelli o proiezioni) che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della tariffa base.
- 7. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa del canone è maggiorata del cento per cento.
- 8. Per la pubblicità ordinaria di durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli, per quella effettuata con pannelli luminosi, ovvero quant'altro specificato nel presente regolamento, il canone è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 9. Per le altre fattispecie il periodo soggetto al canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 10.Per le superfici da mq. 5,5 a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%; Per le superfici superiori a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%.
- 11. Salva diversa determinazione pattizia in sede di autorizzazione alla installazione di impianti, per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.
- 12.Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dal competente organo.

- 13. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera ridotta al 50%.
- 14.Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa dal competente organo.
- 15.Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 16. Per la pubblicità prevista dai due commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

ARTICOLO 12 - Pubblicità effettuata con veicoli

- 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di autobus, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità e le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria.
- 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico in servizio su linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 3. Il Comune riscuote il canone per i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario ha residenza anagrafica o sede legale e/o operativa in Oristano.
- 4. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale di cui all'art. 54 comma 1 lett. G del D. Lgs. 285/1992 e art. 203 comma II lett. Q del DPR n. 495/1992 deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli e a quella dei pedoni. I camion vela e simili non potranno sostare negli stessi spazi per un periodo superiore a trenta minuti.
- 5. La pubblicità itinerante sui veicoli di cui al comma precedente è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione -, ed è sottoposta al regime tariffario annuale per mq (pubblicità ordinaria) in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
- 6. Salvo quanto disposto nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 11, comma 1 lettera o), le indicazioni del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo dell'impresa o del prodotto/servizio offerto, sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono soggetti al canone calcolato forfettariamente nella misura stabilita dall'organo competente.
- 7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 13 - Limitazioni e divieti

- 1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Oristano:
 - a) È fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora.
 - **b)** È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio Comunale.

- c) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati.
- **d)** È vietato il posizionamento di volantini manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
- 2. Il pagamento del canone sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
- 3. Il presente regolamento si richiama integralmente al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 ed al relativo regolamento di attuazione, per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.
- 4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ARTICOLO 14 - Riduzione del canone

- 1. La tariffa del canone è ridotta al 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - **b)** per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
 - c) per la pubblicità da chiunque realizzata, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - **d)** per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

ARTICOLO 15 - Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono a condizione che abbiano la sede legale nel Comune di Oristano;
 - b) le preinsegne quando abbiano funzione segnaletica, siano installate e gestite dalla ditta pubblicizzata e si trovino nel raggio di 500 metri dalla sede dell'esercizio da esse stesse segnalata, per gli esercizi ubicati in aree al di fuori del tessuto urbano residenziale e/o aree con carenza di segnaletica toponomastica/numeri civici nel perimetro della zona interessata, per la necessità conseguente di segnalare l'ubicazione della propria attività in assenza di altri riferimenti;
 - c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, qualora sia attuata dal titolare o dai suoi dipendenti;
 - d) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto c), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
 - e) fermo il disposto della lettera q) del presente comma, sono esenti le locandine o i mezzi pubblicitari relativi ad eventi o manifestazioni in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale, esposti sulle vetrine o all'interno di esercizi commerciali purchè nel loro insieme non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna esposizione. L'eccedenza è sottoposta al canone ferma la franchigia per la parte che beneficia dell'esenzione;
 - f) gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita;

- g) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato. I mezzi pubblicitari che eccedono le superfici anzidette sono sottoposti al pagamento del canone per la sola superficie eccedente quella che beneficia della franchigia tariffaria;
- h) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- i) la pubblicità escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- k) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti Pubblici territoriali e dai loro consorzi;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
- n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento – in tale fattispecie rientrano le targhe degli studi professionali, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- o) Le indicazioni del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato.
- p) I festoni e le bandiere;
- q) La pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni che rivestono rilevante interesse in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale in cui il Comune riveste il ruolo di organizzatore o coorganizzatore dell'evento;
- r) la pubblicità effettuata da associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, salvo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1 dell'Art. 14.
- 2. Il funzionario responsabile della gestione del canone verifica la sussistenza delle caratteristiche e dei presupposti oggettivi ed eventualmente dei requisiti soggettivi che danno luogo all'applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 16 Pagamento canone

- 1. I canone è dovuto per anno solare di riferimento.
- 2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione
- 3. In caso di mancato ricevimento di eventuale richiesta, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.

 Il pagamento del canone di pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di O ristano o in via telematica o con le altre modalità messe a disposizione

del contribuente, con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non supera i 50 centesimi o per eccesso se superiore.

- 4. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 2000 (duemila) il pagamento può essere effettuato in quattro rate: entro il 28 febbraio, entro il 31 maggio, entro il 31 agosto, entro il 30 novembre.
- 5. Non si procede al recupero coattivo del canone qualora l'importo da corrispondere sia inferiore a 12 Euro

CAPO III Diritto sulle pubbliche affissioni

ARTICOLO 17 - Servizio delle pubbliche affissioni

- Il servizio delle pubbliche affissioni è assicurato dal Comune, o dal concessionario, e garantisce l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica ovvero, nella misura prevista dal presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2. Soggetto passivo del servizio delle pubbliche affissioni è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio è stato richiesto.

ARTICOLO 18 - Modalità per le pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotate in modo informatico in un apposito registro cronologico.
- 2. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:
 - a) gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
 - **b)** la data in cui è stata presentata la richiesta
 - c) la tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
 - **d)** l'importo pagato e gli estremi del versamento;
 - e) a richiesta del commitente l'elenco delle località in cui è stata effettuata l'affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a due giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- La mancanza di spazi disponibili dovrà essere comunicata al committente nel momento in cui chiede le affissioni, o nel termine di giorni 5 dal ricevimento del materiale da affiggere.
- 6. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico o il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.
- 7. Il committente ha comunque la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

ARTICOLO 19 - Riduzione ed esenzione dal diritto

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - **b)** per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - **d)** per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolto in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle provincie in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- **d)** i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- e) i manifesti concernenti corsi scolastici o professionali regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione;
- **f)** ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ARTICOLO 20 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. per l'effettuamento delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Oristano o in via telematica o con le altre modalità messe a disposizione del contribuente, con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non supera i 50 centesimi o per eccesso se superiore.
- 3. Le maggiorazioni del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 4. La ricevuta/attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di affissione.

Capo IV Abusivismo – procedure di rimozione - Sanzioni

ARTICOLO 21 - abusivismo e rimozione

- 1. sono considerate abusive:
- a) tutte le forme di pubblicità esposte senza la dovuta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione
- b) le pubblicità e le affissioni per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti
- c) la pubblicità per la quale termina il periodo autorizzato

- d) la perobricità malarelitatione de Ganto di Pubblicità e del Ganto di Pubblicità e del Ganto di Pubblicità del Ganto di Pubblicità del Ganto di Pubblicità del Ganto di Pubblicità e del Ganto di Pubb
- 2. la mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro I termini indicate nella richiesta determinerà l'applicazione e gli affetti previsti dall'art. 24 del D.L.vo 507/93

ARTICOLO 22 sanzioni

- 1. Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari e le affissioni abusive sono equiparati a quelli autorizzati.
- 2. Alle stesse sono applicate la maggiorazione del 100% del canone
- 3. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato
- 4. Alle violazione di cui all'articolo precedente conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge n. 689/1981 e per le violazioni delle norme tributarie quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.
- 5. Le disposizioni di riferimento per le modalità di contestazione delle sanzioni e per le attività accessorie nei confronti degli impianti pubblicitari abusivi sono quelle dell'art. 24 del D.Lvo 507/93.

ARTICOLO 23 - Disposizioni transitorie e finali, rinvii normativi

- 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili
- 2 Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché il pagamento di altri canoni di locazione o di concessione.
- 3. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno in cui viene approvato e abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la materia.